

Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2012, n. 17-3448

**Approvazione del Master Plan della Città della Salute e della Scienza di Torino di cui alla D.G.R. n. 2-294 del 12 luglio 2010 "Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra Regione Piemonte, Comune di Torino, Università degli Studi di Torino, Azienda Ospedaliera Universitaria S. Giovanni Battista e Azienda Ospedaliera O.I.R.M./S. Anna per la realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Torino".**

A relazione dell'Assessore Monferino:

Con D.C.R. n.131-23049 del 19/06/2007, la Regione Piemonte ha approvato un programma di investimenti in edilizia e attrezzature sanitarie per l'attivazione delle procedure di sottoscrizione di un nuovo Accordo di Programma tra Stato e Regione ai sensi all'articolo 5 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. per l'attivazione delle risorse di cui all'art. 20 della legge n. 67/88. Per il raggiungimento degli obiettivi del programma di investimenti proposto nell'accordo viene individuata la necessità di realizzazione della nuova Città della Salute e della Scienza di Torino.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2-294 del 12 luglio 2010 ha approvato lo schema di protocollo di intesa tra Regione Piemonte, Comune di Torino, Università degli Studi di Torino, Azienda ospedaliera universitaria "San Giovanni Battista" e Azienda Ospedaliera "O.I.R.M./S. Anna" riguardante la realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Torino.

Il protocollo di intesa ha conferito all'A.Re.S.S.(Agenzia Regionale per i Servizi Sanitari) il mandato dell'elaborazione di un "Master Plan" della Città della Salute e della Scienza di Torino da predisporre sulla base delle indicazioni in esso contenute ed ha contestualmente previsto, quale complemento giuridico-amministrativo a tale competenza tecnico-scientifica, la costituzione di un gruppo di lavoro per l'individuazione dei soggetti e delle azioni relativi all'attuazione del programma di cui al Protocollo e al Master Plan in argomento.

Assumendo come base i principi già delineati nell'anno 2007 dall'A.Re.S.S. nel contesto della definizione del programma regionale Città della Salute di cui alla DGR n. 58 - 4132 del 23 ottobre 2006, l'Agenzia ha predisposto il "Master Plan", congiuntamente ai rappresentanti espressamente individuati dal Comune di Torino, dall'Università degli Studi di Torino, dall'Azienda ospedaliera universitaria "San Giovanni Battista" e dall'Azienda Ospedaliera "O.I.R.M./S. Anna".

Visto il Master Plan della Città della Salute e della Scienza di Torino costituito dai seguenti elaborati:

- n. 47 tavole di cui all'Allegato A al presente atto deliberativo, a farne parte integrante e sostanziale, titolato "Città della Salute e della Scienza di Torino. Master Plan – Versione 092011\_V03"
- n. 25 allegati rubricati come nell'elenco di cui all'Allegato B al presente atto deliberativo, a farne parte integrante e sostanziale, titolato "Città della Salute e della Scienza di Torino. Master Plan. Allegati - Versione 092011\_V03" depositati agli atti della Direzione Sanità in formato pdf su supporto informatico.

Preso atto che l'Università degli Studi di Torino con nota prot. N. 31226 del 30 settembre 2011 ha comunicato l'approvazione del "Master Plan" in sede di Consiglio di Amministrazione nella seduta

del 27 settembre 2011 con deliberazione n. 10/2011/VI/1 “Master Plan Città della Salute e della Scienza”.

Preso atto che con Deliberazione del Commissario n. 396/413/2011 del 13/10/2011 l’Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni Battista di Torino ha recepito il Master Plan della Città della Salute e della Scienza di Torino.

Preso atto che con Deliberazione del Commissario n. 384/2011 del 13/10/2011 l’Azienda Ospedaliera Ospedale Regina Infantile Regina Margherita – S. Anna ha recepito il Master Plan della Città della Salute e della Scienza di Torino.

Preso atto che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2011/08002/009 del 13/12/2011 la Città di Torino ha approvato il Master Plan della Città della Salute e della Scienza di Torino.

Preso atto che il “Master Plan” individua la costituzione della Città della Salute e della Scienza di Torino attraverso la realizzazione dei seguenti poli funzionali:

- 1) Polo Sanitario
- 2) Polo della Didattica
- 3) Polo della Ricerca
- 4) Polo Incubatore
- 5) Polo dell’Accoglienza

Preso atto che, sulla base di criteri tecnici ed economici per la sostenibilità, la sicurezza e la logistica del transitorio, della realizzazione dell’opera e del suo progressivo avvio, organizzato con la metodologia dei ribaltamenti delle attività sanitarie dagli edifici esistenti ai nuovi corpi di fabbrica, man mano che quest’ultimi vengono realizzati, l’intervento complessivo si dovrà attuare a mezzo di un’opportuna articolazione di fasi esecutive, da sviluppare secondo la seguente successione:

- FASE DI AVVIO: opere ed azioni per la gestione del transitorio;
- FASE 1: realizzazione dell’area materno-infantile nel sito Bacigalupo e contestuale realizzazione dell’area chirurgica e del DEA del Polo Sanitario nella porzione sud-ovest del comprensorio Molinette;
- FASE 2: realizzazione dell’area medica del Polo Sanitario e contestuale realizzazione del Polo della Didattica e del Polo della Ricerca nelle aree sulle quali attualmente insistono il presidio ospedaliero S. Anna e l’Ospedale Infantile Regina Margherita;
- FASE 3: realizzazione del Polo dell’Accoglienza e completamento del Polo Incubatore, quale potenziamento ed eventuale ampliamento dell’incubatore attuale, inclusa la possibilità dell’espansione dell’area ex Fiat Avio.

Preso atto che per le opere ed azioni per la gestione del transitorio di cui alla FASE DI AVVIO sopra illustrata sono previsti costi per un ammontare presunto di €8.000.000,00;

Preso atto che l’importo complessivo del quadro economico dell’intervento ammonta presuntivamente ad € 1.094.332.000,00 e che lo stesso, in base all’articolazione delle fasi sopra descritte, risulta suddiviso come segue:

- FASE 1: €507.380.097,00 (Polo Sanitario: area materno-infantile, area chirurgica e DEA);

- FASE 2: € 243.869.903,00 (Polo Sanitario: area medica); € 96.900.000,00 (Polo Didattico); € 177.471.000,00 (Polo Ricerca);
- FASE 3: € 68.711.000,00 (Polo Accoglienza) al netto delle risorse per il potenziamento ed eventuale ampliamento dell'Incubatore per il quale sono già in corso percorsi attuativi differenti.

Preso atto che gli importi sopra riportati sono stati determinati in funzione di costi parametrici derivanti dai prezzi unitari del Prezzario della Regione Piemonte, così come consolidati – per quanto riguarda il polo ospedaliero - dagli esiti di metodologie di stima comparative aventi come riferimenti altre fonti Istituzionali Regionali.

Preso atto che l'attuazione dell'intervento trova logico riscontro nella successione di fasi precedentemente descritte e che il cronoprogramma attuativo troverà necessariamente riscontro nei successivi livelli di progettazione.

Considerato che la realizzazione del Polo Sanitario Ospedaliero, per il quale si stima un importo complessivo di €759.250.000,00 è prevista nelle seguenti fasi successive, così articolate:

- Fase di avvio: opere ed azioni per il transitorio per un importo pari ad €8.000.000,00;
- Prima fase : realizzazione delle aree materno-infantile, chirurgica e DEA per un importo stimato di €507.380.097,00;
- Seconda fase: realizzazione dell'area medica dell'ospedale per un importo complessivo stimato di €243.869.903,00.

Ritenuto che, al fine di attivare i finanziamenti assegnati dallo Stato relativi al "Programma straordinario art. 20 Legge 67/88" occorra attivare le procedure di cui all'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità";

tutto ciò premesso;

visto l'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988) che prevede un Programma straordinario di investimenti in edilizia ed attrezzature sanitarie;

visto l'articolo 5 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in base al quale i programmi per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria finanziati dalla citata legge 67/1988 sono definiti tramite accordo di programma stipulato tra le regioni ed il Ministero della salute, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

visto l'Art. 71 della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998;

visto l'Accordo di programma sottoscritto il 06 settembre 2000 tra la Regione Piemonte, il Ministero della Salute e il Ministero dell'economia e delle Finanze;

visto l'art. 3 c. 127 della Legge n. 350 del 24 dicembre 2003;  
vista la L.R. 4 marzo 2003, n. 2, art. 8;  
visto l'art 1 c. 458 della Legge n. 311 del 30 dicembre 2004;  
visto l'art. 1 commi 310, 312, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);  
vista la D.G.R. n. 46-3140 del 12 giugno 2006;  
vista la D.C.R. n. 111-7662 del 20 febbraio 2007;  
vista la D.G.R. n. 10-5905 del 21 maggio 2007;

vista la D.C.R. n. 131-23049 del 19/06/2007, con la quale la Regione Piemonte ha approvato un programma di investimenti in edilizia e attrezzature sanitarie per l'attivazione delle procedure di sottoscrizione di un nuovo Accordo di Programma tra Stato e Regione;

visto il P.S.S.R. 2007/2010 approvato con DCR 24 ottobre 2007 n. 137-40212;

vista la nuova proposta di P.S.S.R. approvata con D.G.R. n. 1-2791 del 25.10.2011 e s.m.i.;

visto quanto stabilito con l'Accordo tra Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008 per la "Definizione delle modalità e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanità";

visto l'Accordo di Programma, integrativo dell'Accordo del 2000, sottoscritto il 26 marzo 2008 tra Ministero della Salute e Regione Piemonte;

vista la D.G.R. n. 2-294 del 12 luglio 2010 che ha approvato lo "schema di protocollo di intesa tra Regione Piemonte, Comune di Torino, Università degli Studi di Torino, Azienda Ospedaliera Universitaria "San Giovanni Battista" e Azienda Ospedaliera "O.I.R.M./S. Anna" riguardante la realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Torino;

visto il "Protocollo d'Intesa per la realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Torino" sottoscritto da Regione Piemonte, Comune di Torino, Università degli Studi di Torino, Azienda Ospedaliera Universitaria "San Giovanni Battista" e Azienda Ospedaliera "O.I.R.M./S. Anna" in data 4 agosto 2010 - Rep. N. 15510;

vista la D.G.R. n. 1-772 dell'11 ottobre 2010 con la quale si provvede alla "Costituzione di un gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 6 del protocollo di intesa per la realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Torino";

la Giunta regionale, all'unanimità,

*delibera*

- di approvare il "Master Plan" della Città della Salute e della Scienza di Torino i cui elaborati sono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A) e l'Allegato B contenente l'elenco degli allegati del Master Plan depositati agli atti della Direzione Sanità;

- di approvare il programma per la realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Torino per un importo presunto complessivo pari a €1.094.332.000,00, descritto dal Master Plan, oltre alla Fase di Avvio quantificata presuntivamente in €8.000.000,00 e, in considerazione delle logiche esecutive dell'intervento, di autorizzare l'avvio delle procedure relative agli interventi di cui alla

“Fase di avvio” ed alle Fasi “Prima” e “Seconda” del Polo Sanitario della Città della Salute e della Scienza di Torino;

- di proporre al Ministero della Salute l’avvio della procedura per il nuovo accordo di Programma, ai sensi dell’art. 5 bis del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 tra la Regione Piemonte e lo Stato per la realizzazione della Prima Fase del Polo Sanitario Ospedaliero della Città della Salute e della Scienza di Torino.
- di determinare che la realizzazione della Seconda Fase del Polo Sanitario della Città della Salute e della Scienza di Torino potrà essere oggetto, ove ne ricorrano i presupposti, di ulteriori Accordi di Programma tra la Regione Piemonte e lo Stato ai sensi dell’art. 5 bis del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502, successivi a quello di cui alla proposta del presente provvedimento;
- di dare mandato alla Direzione Sanità della Regione Piemonte dell’attuazione delle procedure amministrative necessarie all’attivazione di un nuovo Accordo di Programma con lo Stato ai sensi dell’articolo 5 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la realizzazione della Città della Salute e della Scienza di Torino.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)